

Art. 8.

Requisiti strutturali ed ambientali comuni

1. Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione di cui all'articolo 10, le strutture devono essere:
 - a) ubicate in luoghi abitati, facilmente raggiungibili con l'uso di mezzi pubblici e direttamente accessibili per i normali mezzi di trasporto di persone e cose, in modo da consentire la partecipazione degli utenti alla vita sociale del territorio e facilitare le visite agli ospiti;
 - b) dotate di spazi destinati ad attività collettive e di socializzazione distinti dagli spazi destinati alle camere da letto, organizzati in modo tale da garantire l'autonomia individuale, la fruibilità e la riservatezza;
 - c) dotate di uno spazio per le funzioni amministrative;
 - d) fornite di energia elettrica, acqua calda, riscaldamento, telefono e postazione computer con collegamento internet a disposizione degli utenti.
2. All'interno dello stesso edificio non possono trovare collocazione più di una struttura residenziale ed una semiresidenziale.
3. In deroga al comma 2, l'amministrazione competente può rilasciare autorizzazioni a più di una struttura residenziale nel medesimo edificio, se si riscontrano le seguenti condizioni:
 - a) i servizi risultano pienamente autonomi ed indipendenti;
 - b) la ricettività dell'insieme delle strutture residenziali per disabili non supera il numero massimo di trentadue utenti;
 - c) la ricettività dell'insieme delle strutture residenziali per anziani non supera il numero massimo di sessantaquattro utenti;
 - d) nel caso in cui nel medesimo edificio sono o vanno allocate strutture per minori, la ricettività complessiva non supera i sedici utenti e comunque gli spazi ad esse destinati non superano il trenta per cento della superficie abitabile dell'edificio.